

Rep. Delibere Senato accademico n. 18/2024

IV DIREZIONE

11.2) PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA

.....OMISSIS.....

DELIBERA

subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'art. 5 comma 1 lett. a del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca come di seguito riportata:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
<p>Regolamento per il conferimento di borse di ricerca</p> <p>Art. 5 Incompatibilità 1. La borsa di ricerca non è compatibile con:</p> <p>a) la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;</p> <p>b) la titolarità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 30/12/2010 n. 240 e ss.mm.ii; - contratti di ricerca di cui all'articolo 14, comma 6 septies, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge n. 79/2022; - altre borse a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti; - rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; - incarichi occasionali di lavoro autonomo, anche parasubordinato, conferiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o da soggetti diversi, 	<p>Regolamento per il conferimento di borse di ricerca</p> <p>Art. 5 Incompatibilità 1. La borsa di ricerca non è compatibile con:</p> <p>a) la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica con borsa, in Italia o all'estero;</p> <p>b) la titolarità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 30/12/2010 n. 240 e ss.mm.ii; - contratti di ricerca di cui all'articolo 14, comma 6 septies, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge n. 79/2022; - altre borse a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti; - rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; - incarichi occasionali di lavoro autonomo, anche parasubordinato, conferiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" o da soggetti diversi,

fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.	fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
2. Il Rettore, acquisito il parere favorevole del Responsabile Scientifico, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi occasionali di lavoro autonomo durante il periodo di fruizione della borsa a condizione che tali incarichi non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechino pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.	2. Il Rettore, acquisito il parere favorevole del Responsabile Scientifico, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi occasionali di lavoro autonomo durante il periodo di fruizione della borsa a condizione che tali incarichi non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechino pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014